## ADDENDUM 2

## SECONDA INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA SARS-COV-2 PER I CONCORSI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE, DICEMBRE 2020

## PIANO OPERATIVO



#### Ambito di applicazione

Il presente *Addendum*, fermo restando quanto previsto dal *Protocollo anticontagio da SARS-COV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020* e dall'*Addendum* adottato da questa Amministrazione a seguito della nota DFP n. 7293 del 3 febbraio 2020, disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali presso il Ministero della salute tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da virus SARS- CoV-2.

Il presente documento ha tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 25239 del 15 aprile 2021 (All.1). Quest'ultimo è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Le successive indicazioni non trovano applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari; resta ferma la possibilità per le commissioni esaminatrici di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2.

#### **Obiettivo**

L'obiettivo del presente *Addendum* è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio CoVID-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove dei concorsi banditi da questa Amministrazione.

Tali indicazioni sono rivolte:

- a) al Ministero della salute;
- b) alle commissioni esaminatrici;
- c) al personale di vigilanza;
- d) ai candidati;
- e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

L'Amministrazione ha adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

#### **Definizioni**

Ai fini del presente *Addendum* si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;
- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;
- Termo-scanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile l'area "pre- triage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

L'Amministrazione si è avvalsa delle indicazioni per la sanificazione come da Rapporto *ad interim* ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - *Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2*, versione del 7 luglio 2020.

## Misure organizzative e igienico-sanitarie

Le sessioni giornaliere concorsuali vengono svolte separandole temporalmente al fine di garantire il completo deflusso dei candidati e le adeguate operazioni di pulizia.

Tutti i candidati vengono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del *Protocollo* anti contagio da SARS-CoV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020 e del presente Addendum a mezzo PEC e/o mediante pubblicazione sul portale del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it in apposita sezione dedicata ai concorsi.

## I candidati, in particolare:

- 1. dovranno presentarsi da soli senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali e documentate);
- 2. dovranno presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiamo già effettuato la vaccinazione CoVID-19;
- 3. i candidati dovranno presentare apposita autodichiarazione, corredata da relativa informativa, attestante di non essere affetti da uno o più sintomi riconducibili alla malattia CoVID-19 e di non essere sottoposti, altresì, a misure restrittive, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, predisposta da questo Ministero e allegata al presente Addendum (All. 2);
- 4. i candidati dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente dispositivi di protezione individuale (DPI), di tipo FFP2, forniti da questa Amministrazione;
- 5. non è consentito, in ogni caso, nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti, con e senza valvola, e mascherine di comunità, in possesso del candidato.

Qualora una o più delle condizioni soprariportate non dovesse essere soddisfatta, questa Amministrazione inibirà l'ingresso del candidato all'area concorsuale.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici dovranno indossare, durante lo svolgimento delle

procedure concorsuali, esclusivamente i DPI tipo FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione fornite da questa Amministrazione, inoltre, detto personale anche se vaccinato dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data **non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.** 

La misurazione della temperatura corporea avverrà con termoscanner e, ove necessario, con termometro manuale. In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al CoVID-19, sarà invitato ad allontanarsi.

Per il servizio medico sanitario, svolto nel rispetto della privacy, è previsto apposito locale "pretriage".

La distanza tra i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici della procedura concorsuale è aumentata a **2,25 metri** (distanza "Droplet"), in ogni fase della procedura concorsuale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale-ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell'aula concorsuale-organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.

I flussi di entrata e uscita sono differenziati.

I candidati durante l'accesso congressuale dovranno rispettare il percorso indicato per raggiungere l'area di transito, garantendo file ordinate e osservando la segnaletica orizzontale e verticale e la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.

I candidati dovranno rispettare i tempi stabiliti per le operazioni di riconoscimento.

Nell'area concorsuale e nelle aule concorso sono disponibili, altresì, a vista le planimetrie dell'area concorsuale e delle aule concorso, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso, nonché, la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

Le postazioni degli operatori addetti alla identificazione dei candidati sono munite di appositi divisori in plexiglass che permettono di evitare il passaggio di materiale brevi manu: l'identificazione del documento di riconoscimento avviene per presa visione, in caso di necessità sono resi, comunque, disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.

#### Aree concorsuali

È garantita adeguata areazione naturale compatibilmente con le condizioni climatiche esterne.

Gli impianti di areazione meccanica non verranno avviati nel caso in cui non sarà possibile escludere il ricircolo d'aria (rapporto *ad interim* ISS CoVID-19 n. 33/2020 – *indicazioni operative sugli impianti di ventilazione/climatizzazione di strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS- CoV2*, versione del 25 maggio 2020).

## Organizzazione dell'accesso, della seduta e dell'uscita dei candidati

Le postazioni operative dei candidati sono costituite da scrittoio e sedia posizionate ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, per garantire in tal modo ad ogni candidato un'area di 4,5 mq.

#### **Prove selettive**

Le prove selettive dei concorsi, qualora organizzate in via decentrata, si svolgeranno nel rispetto delle misure preventive e protettive di cui al *Protocollo anticontagio da SARS-COV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020* e del presente *Addendum*, presso la sede periferica degli Uffici USMAF-SASN e UVAC-PIF del Ministero della salute nell'ambito della Regione di residenza e/o domicilio del candidato o della Regione più vicina.

Le prove selettive in presenza avranno durata massima di 60 minuti.

Per le prove svolte in via telematica vale l'organizzazione e le misure indicate per le prove scritte e orali come da Protocollo e da precedente *Addendum*.

I candidati dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno 2,25 metri.

#### Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

I servizi igienici sono costantemente presidiati, puliti e sanificati dopo ogni utilizzo e necessità.

L'accesso è limitato dal personale addetto per evitare il sovraffollamento all'interno dei suddetti locali.

## Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali ivi compresi i componenti delle commissioni esaminatrici, non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area concorsuale.

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione individuale fornito dall'Amministrazione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale e che non dovrà essere sostituito in itinere con altro DPI.

Il datore di lavoro assicura l'informazione e la formazione del personale addetto all'organizzazione concorsuale e dei componenti delle commissioni esaminatrici.

## Piano operativo specifico delle procedure concorsuali - comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica

I concorsi del Ministero della salute si svolgono presso la sede centrale di viale Giorgio Ribotta, n. 5 in aule concorsuali che rispondono ai requisiti di cui ai punti n. 4 e 5 del Protocollo di cui alla nota DFP n. 25239 del 15 aprile 2021.

Nel dettaglio le aree concorsuali, con i relativi percorsi di transito sono ubicate al piano terra dello stabile di viale Ribotta, come da allegate planimetrie (All.3 e 4) e piano di emergenza ed evacuazione (All. 5).

Presso l'area concorsuale opera il seguente personale:

- n. 17 unità di personale addetto all'organizzazione vigilanza con mansioni di presiedere all'organizzazione del concorso e all'attività di vigilanza;
- n. 4/6 componenti della commissione esaminatrice;
- n. 2 unità di personale della società esterna affidataria del servizio di vigilanza con mansioni di controllo:
- n. 2 unità di personale della società esterna affidataria del servizio di pulizia con mansioni di disinfezione e pulizia dei locali;
- n. 2 unità di personale medico sanitario per garantire il pre-triage e il servizio di assistenza medica in presenza continuata in caso di malessere dei candidati durante le varie fasi di svolgimento del concorso;
- n. 2 unità di personale della società esterna affidataria del servizio di movimentazione di materiali con mansioni di operaio;
- n. 2 unità di personale della società esterna affidataria del servizio di videoconferenza con mansioni tecniche.

È prevista, altresì, la presenza di una autoambulanza tipo ALS (Advanced Life Support), dotata di strumenti e dispositivi per il soccorso avanzato con personale specializzato, ad ulteriore supporto al servizio di Pre-triage e di assistenza medica.

L'Amministrazione assicura il rispetto dei requisiti dell'area concorsuale inclusi accesso, transito e uscita dall'area stessa; i requisiti d'accesso, il posizionamento dei candidati e il deflusso dell'aula nonché i requisiti di svolgimento della prova.

Il presente Addendum, unitamente al già disposto Protocollo anticontagio da SARS-CoV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020, viene reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 10 (dieci) giorni e non oltre dallo svolgimento delle prove, garantendo in via preliminare l'informazione dei candidati, del personale impegnato nei concorsi, inclusi i componenti delle commissioni esaminatrici.

A scopo informativo e formativo detto personale viene informato e formato anche attraverso riunioni predisposte ad hoc.

Il rappresentante legale di questa Amministrazione o il dirigente responsabile dell'organizzazione concorsuale, assicura l'invio, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima dell'avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Protocollo anticontagio del Ministero della salute e del presente *Addendum* alle prescrizioni del Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 25239 del 15 aprile 2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove sono pubblicati.

Questa Amministrazione resta disponibile per le eventuali richieste del Dipartimento per la Funzione pubblica.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

#### PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

## 1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l'altro all'articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
- le "prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19" di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020, aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e all'utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie di quanto previsto dall'articolo 10 del predetto decreto-legge, n. 44, in corso di conversione. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

- a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
- b) alle commissioni esaminatrici;
- c) al personale di vigilanza;
- d) ai candidati;
- e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l'amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l'applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

#### 2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;

- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;
- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;
- TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile l'area "pretriage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;

- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell'8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 <sup>1</sup>.

### 3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

- 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- 2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
  - a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
  - b) tosse di recente comparsa;
  - c) difficoltà respiratoria;
  - d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
- 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- 4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo <sup>2</sup> presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
- 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000<sup>3</sup>.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall'amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l'impossibilità di partecipare alla prova. L'amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell'amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l'utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all'effettuazione del tampone (cfr. nota 2), la autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-19.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

La temperatura corporea va rilevata al momento dell'accesso del candidato nell'area concorsuale, mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all'utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall'area concorsuale.

Le amministrazioni garantiscono il rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale - ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell'aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell'area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell'area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall'altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire *brevi manu* ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l'identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l'ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l'accesso all'area concorsuale, fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

L'amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell'area concorsuale, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "droplet".

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre-triage opportunamente ed adeguatamente attrezzati per la eventuale valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati sintomatici, opportunamente isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell'operatività del pre-triage.

## 4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;

- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell'accesso alle aule concorso dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage) accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell'operatività del pre-triage e della necessità di garantire l'accoglienza e l'isolamento dei predetti soggetti.

# 5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell'accesso, seduta e dell'uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri l'una dall'altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4, 5 mq.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell'identificazione). Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza "droplet". La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale della sede concorsuale, si rimanda in ogni caso alle indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020<sup>4</sup>.

## 6. Svolgimento della prova

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L'eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

## 7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell'area concorsuale dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente

<sup>4</sup> https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33\_2020.pdf/f337017e-fb82-1208-f5da-b2bd2bf7f5ff?t=1590768137366

puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

## 8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

# 9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale - comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

In particolare il documento dovrà, tra l'altro, contenere specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti dell'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula nonché di svolgimento della prova;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
- le procedure di gestione dell'emergenza piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l'individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

Il rappresentante legale dell'amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell'organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni prima dell'avvio

delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

Il Dipartimento per la funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell'Ufficio per i concorsi ed il reclutamento e dell'Ispettorato per la funzione pubblica, l'invio del Piano per le successive verifiche.

### 10. Clausole finali

Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati.

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti.

Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all'interno dell'area concorsuale e, ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.

Anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo. Per l'applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo, le amministrazioni si avvalgono, tramite appositi accordi, della protezione civile nazionale e/o delle protezioni civili regionali.

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, trovano applicazione le prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-1, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Marcello Fiori

Firmato digitalmente da FIORI MARCELLO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI



## Misure e procedure di contenimento SARS-CoV-2 Protocollo anti-contagio sedi centrali

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritt		nato
		()
residente in	(	) via
e domiciliato in		, via
identificato a mezzo		nr
rilasciato da		in data
telefonoe-mail		
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ		
ai sensi e per gli effetti 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:		
di non presentare alcuno di questi sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e/o brividi; tosse di recente comparsa,		
difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del		
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola.		
di non essere sottoposto alla misura di isolamento o quarantena e/o al divieto di allontanamento dalla propria		
dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;		
di aver ricevuto il certificato di fine isolamento o quarantena, in caso di provvedimenti restrittivi;		
di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare mediante tampone oro-rinofaringeo, presso una struttura		
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove,		
con esito negativo;		
<ul> <li>di aver preso visione del Protocollo anticontagio da SARS-COV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute</li> </ul>		
e successive modificazioni, che i del procedimento per il quale la pr	dati personali raccolti saranno tra	d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) attati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito l presente documento verrà conservato dall'Amministrazione per il rni.
LUOGO	DATA	FIDMA

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 di detto Regolamento si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali che vengono conferiti al fine di consentire l'accesso alle sedi centrali del Ministero della salute agli utenti esterni, in relazione alle misure adottate dal datore di lavoro per il contenimento della diffusione del COVID-19.

#### Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

#### Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19 come disposto dal datore di lavoro anche ai sensi di quanto indicato nel "Direttiva n.3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, tenuto conto del DPCM 26 aprile 2020," che ha introdotto le misure da adottare per la Fase 2. Il Ministero della salute vieta, quindi, l'accesso alle proprie sedi centrali per coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5° e/o abbiano altri sintomi correlabili al COVID-19, siano sottoposti a misura di isolamento o quarantena e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 o che non abbiano ancora ricevuto il certificato di fine isolamento o quarantena, in caso di provvedimenti restrittivi.

Sono, pertanto, attivi, presso le sedi centrali del Ministero della salute, sistemi di rilevazione della temperatura corporea a distanza che segnalano l'eventuale superamento del limite di temperatura stabilito, ed è richiesta la compilazione di una dichiarazione di assenza delle condizioni sopra indicate.

Si informa che l'attività di rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale all'ingresso della sede e nessun dato viene registrato e conservato dall'Amministrazione. Tale misurazione non prevede l'identificazione della persona, ad esclusione delle situazioni in cui venga espressamente richiesta dall'interessato, un'attestazione del divieto di accesso. Anche in questo caso, nel rispetto di quanto indicato dal Garante della privacy, viene attestato esclusivamente l'avvenuto superamento della soglia di 37.5° e non la temperatura rilevata.

Un eventuale rifiuto alla misurazione della temperatura e/o alla compilazione della dichiarazione di assenza dei sintomi e dei provvedimenti restrittivi relativi al COVID-19, comporterà l'impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo normativo e, conseguentemente, l'impossibilità da parte dell'interessato di accedere ai locali.

#### Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di registrazione, conservazione e cancellazione dei dati.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

#### Comunicazione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi o diffusi.

#### Conservazione dei Dati

I dati di temperatura rilevati vengono cancellati automaticamente appena terminate le procedure di accesso alla sede e i dati contenuti nella dichiarazione sono conservati per 30 giorni.

#### Diritti degli interessati


Dal momento che il Ministero della salute non conserva i dati relativi alle misurazioni della temperatura, solo relativamente a questi, non si applicano il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). Informazioni sul trattamento possono, comunque, essere richieste presentando istanza al Ministero della salute indirizzata al Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, dal Titolare del Trattamento all'indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it.


#### Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

#### Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, email: <a href="mailto:rpd@sanita.it">rpd@sanita.it</a>.





MINISTERO DELLA SALUTE Roma, Viale G. Ribotta, 5

## PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Procedura operativa per la gestione delle emergenze - Edizione 2021

## PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

MODALITA' OPERATIVE
ATTIVITA' TEMPORANEA SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI
(Fino al termine dell'emergenza pandemica da Covid-19)
AUDITORIUM, AULE FORMAZIONE, FRONT-OFFICE e CORTE INTERNA
Piano terra

Le modalità di seguito descritte si applicano ai lavoratori, ai prestatori d'opera e ai partecipanti alle prove concorsuali che si svolgono nelle area dell'Auditorium, nelle aule di formazione, nell'area frontoffice e nelle zone della corte all'uopo predisposte, in relazione alle specifiche disposizioni relative allo svolgimento di prove concorsuali nel corso della emergenza pandemica da Covid-19

L'Auditorium, ubicato al piano terra dell'edificio, può ordinariamente accogliere un massimo di 250 persone, mentre le aule di formazione Turina e Niglio, possono accogliere rispettivamente: 53 e 28 persone. In relazione alla situazione pandemica in atto, la capienza massima di tutti gli spazi interessati dalle prove è stata ridotta in modo da garantire il necessario distanziamento interpersonale.

I locali dell'Auditorium, le aule di formazione e l'area front-office sono protetti, come tutto l'edificio, da una rete di idranti e da un impianto di rilevazione di fumo. L'impianto prevede l'utilizzo di sensori ottici e la possibilità di attivare l'allarme anche con l'azionamento manuale di pulsanti dedicati, posizionati presso le uscite. All'interno dei locali sono stati collocati, in numero adeguato, degli estintori in polvere del tipo 34 A 233 B C da 6 Kg. Presso i quadri elettrici, invece, sono posizionati degli estintori a CO<sub>2</sub>...

Le procedure di seguito descritte si applicano ai dipendenti che danno supporto allo svolgimento delle prove concorsuali e ai partecipanti alle suddette prove, che in relazione all'emergenza Covid-19, si svolgono nell'area descritta con specifiche modalità atte a garantire il necessario distanziamento interpersonale e il rispetto di tutte le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19. In relazione allo svolgimento delle prove, come prescritto dalle attuali disposizioni in materia di svolgimento di prove concorsuali è fatto divieto di accesso alle zone ove si svolgono le prove al personale dell'Amministrazione non direttamente coinvolto nella gestione delle prove stesse.

Sono di seguito riportate le schede sintetiche con i comportamenti da tenere in caso di emergenza per le diverse categorie di personale interessato:

- 1. Lavoratori del Ministero di supporto allo svolgimento delle prove e Prestatori d'opera
- 2. Partecipanti alle prove

MINISTERO DELLA SALUTE Roma, Viale G. Ribotta, 5

## PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Procedura operativa per la gestione delle emergenze - Edizione 2021

SCHEDE SINTETICHE DEL PIANO DI EVACUAZIONE
ATTIVITA' TEMPORANEA SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI
(Fino al termine dell'emergenza pandemica da Covid-19)
AUDITORIUM, AULE FORMAZIONE, FRONT-OFFICE e CORTE INTERNA
Piano terra

#### IL LAVORATORE - IL PRESTATORE D'OPERA:

#### **SE RILEVA UN INCENDIO**

© SE NON SI ATTIVA L'ALLARME, AZIONA IL PULSANTE ANTINCENDIO PIU' VICINO ALLA SUA POSIZIONE ; SE POSSIBILE, NE SEGNALA L'ESATTA UBICAZIONE (VIA TEL AL 2223 O AL 4000) AL PERSONALE DELLA VIGILANZA

#### **SE RILEVA FERITI**

@ NE SEGNALA SUBITO L'ESATTA UBICAZIONE (VIA TEL AL 2223 O AL 4000) AL PERSONALE DELLA VIGILANZA

## IN CASO DI EMERGENZA

## LAVORATORI DEL MINISTERO

### PRESTATORI D'OPERA

#### SENTITO L'ALLARME AL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO

- Sospende qualsiasi attività
- Se rileva un incendio, ma solo se l'allarme non è ancora attivato, aziona il pulsante antincendio più vicino alla sua posizione
- Abbandona il locale dirigendosi verso le uscite di emergenza seguendo la più vicina via di esodo indicata dalla segnaletica di sicurezza
- Fornisce indicazioni e assistenza ai partecipanti alle prove
- Prosegue nelle procedure di esodo secondo quanto previsto nel Piano di emergenza (vedi scheda specifica per i diversi ruoli – Lavoratore - prestatore d'opera, etc)

MINISTERO DELLA SALUTE

Roma, Viale G. Ribotta, 5

## PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Procedura operativa per la gestione delle emergenze - Edizione 2021

SCHEDE SINTETICHE DEL PIANO DI EVACUAZIONE
ATTIVITA' TEMPORANEA SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI
(Fino al termine dell'emergenza pandemica da Covid-19)
AUDITORIUM, AULE FORMAZIONE, FRONT-OFFICE e CORTE INTERNA
Piano terra

#### IL PARTECIPANTE ALLE PROVE

#### **SE RILEVA UN INCENDIO**

@ AVVERTE IL PERSONALE DEL MINISTERO O IL PRESTATORE D'OPERA

#### **SE RILEVA FERITI**

@ NE SEGNALA SUBITO L'ESATTA UBICAZIONE AL PERSONALE DEL MINISTERO O AL PRESTATORE D'OPERA

#### IN CASO DI EMERGENZA

## PARTECIPANTE ALLE PROVE

#### SENTITO L'ALLARME AL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO

- Sospende qualsiasi attività
- Se rileva un incendio, e l'allarme non è ancora attivato, avverte il personale del Ministero
- Abbandona il locale dirigendosi verso le uscite di emergenza seguendo la più vicina via di esodo indicata dalla segnaletica di sicurezza e le indicazioni del personale del Ministero
- Si porta all'esterno del fabbricato seguendo i flussi di esodo ed evitando pericolosi accostamenti all'edificio
- Raggiunge il PUNTO DI RACCOLTA P2, ove rimane sino a diverso ordine
- Segue le indicazione del Responsabile per la verifica delle presenze
- Rimane al PUNTO DI RACCOLTA sino al completamento dell'operazione di verifica presenze
- Rientra nell'edificio solo dopo aver ricevuto specifico ordine dal RESPONSABILE del PUNTO DI RACCOLTA

#### PUNTI DI RACCOLTA

- **P1 corridoio Rosso** Dipendenti- il punto di raccolta P1 è nel piazzale antistante l'ingresso principale vicino all'obelisco
- **P2 prestatori d'opera ed fruitori esterni** Prestatori d'opera e visitatori il punto di raccolta P2 è nel piazzale antistante l'ingresso principale in prossimità della rampa per le persone diversamente abili
- **P3 corridoio Arancione** Dipendenti- il punto di raccolta P3 è nel piazzale antistante l'ingresso principale a fianco delle scale che portano su Viale Ribotta lato aiuola)
- **P4 corridoio Giallo** Dipendenti- il punto di raccolta P4 è nel piazzale antistante l'ingresso principale a fianco delle scale che portano su Viale Ribotta lato fontana

**Punto di Raccolta NIDO** - Bambini del Nido e Personale Nido - il punto di raccolta nello spazio lato **Procter & Gamble** in prossimità della scala di emergenza

